



Consolato Generale d'Italia
Buenos Aires

CIG: ZC92D07149

IL CONSOLE GENERALE

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato”;
- VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 recante “Ordinamento dell’amministrazione degli Affari Esteri”;
- VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici Consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri” e la relativa Circolare esplicativa n. 4/2010;
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO il DM 2 novembre 2017, n. 192 “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- CONSIDERATO che, in virtù dell’art. 5, comma 1 del D.M. 51/2012 le Rappresentanze diplomatico consolari italiane all’estero, aventi sede in Stati non appartenenti all’UE, sono tenute ad applicare le disposizioni tecniche locali vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008;
- RITENUTA la necessità di uniformarsi alle disposizioni di legge italiana e locale in materia di sicurezza sul lavoro;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTA la Direttiva n.1 del 26 febbraio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica – “Emergenza epidemiologica COVID-2019”;
- VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 Dipartimento della Funzione Pubblica – Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la Circolare n. 2 del 1 aprile 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica – “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa”;
- VISTA la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la comunicazione della Commissione europea che fa riferimento agli orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (2020/C 108 I/01);
- VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
- TENUTO CONTO dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, è necessario acquistare due termometri per misurare la temperatura di persone a distanza, per le motivazioni indicate nella relazione;
- VISTA la proposta del 15 maggio 2020 da cui risulta che l'operatore economico Hertig S.A., CUIT: 30-53018939-9, sede: Bolivar 1335 (C1141AAD) della Città Autonoma di Buenos Aires, Argentina, ha offerto di rendere le prestazioni per l'importo di pesos 22.338,00 (ventiduemila trecentotrentotto) al netto di eventuali imposte indirette, pari a 304,68 (trecentoquattro e 68/100) euro al cambio del 18 maggio 2020 della Banca d'Italia 1 euro = 73,3173 pesos;
- CONSIDERATO che, l'importo è inferiore a 40.000 euro;
- CONSIDERATO che l'importo trova capienza nelle risorse finanziarie allocate a tal proposito nel bilancio della sede;
- CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquistare, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del responsabile unico del procedimento dott.ssa Raffaella Canal, Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale di questo Consolato Generale in relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquistare, l'importo contrattuale è congruo e l'operatore individuato possiede i requisiti previsti per l'affidamento dell'appalto;

DETERMINA

1. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa, con l'espressa previsione di una garanzia che abbia validità pari o superiore a 12 mesi dalla data di consegna;

2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al titolo III.01.07: Spese in conto capitale; acquisto di beni mobili; beni per attuazione D. Lgs 81/08, sottovoce “emergenza COVID”, del bilancio di sede;

3. di nominare la dipendente indicata in premessa quale responsabile unico del procedimento, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

Buenos Aires, 18 maggio 2020

Il responsabile unico del procedimento

Raffaella Canal
Commissario Amministrativo Aggiunto

Il Console Generale
Marco Petacco

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SEDE